



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli

Rubrica "Formare Informando"

ovvero **Agenda un po' insolita per appunti mica tanto frettolosi**

con il gradito contributo del Centro Studi "O. Baroncelli"

N° 11/2014

Napoli 17 Marzo 2014 (*)

Gentili Colleghe e Cari Colleghi,
nell'ambito di questa collaudata e gradita iniziativa editoriale di
comunicazione e di immagine, collegata alla instancabile attività di
informazione e di formazione che caratterizza il CPO di Napoli.....

Oggi parliamo di.....

COEFFICIENTE ISTAT PER T.F.R. MESE DI FEBBRAIO 2014

E' stato reso noto l'indice Istat ed il coefficiente per la rivalutazione del T.F.R. relativo al mese di Febbraio 2014. Il coefficiente di rivalutazione T.F.R. Febbraio 2014 è pari a **0,320028** e l'indice Istat è **107,20**.

IL RISARCIMENTO DANNI PER INFORTUNIO DEVE ESSERE PROPORZIONALMENTE RIDOTTO SE L'EVENTO TRAUMATICO E' STATO CONCAUSATO DA PREGRESSE PATOLOGIE DEL LAVORATORE.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 684 DEL 15 GENNAIO 2014

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 684 del 15 gennaio 2014**, ha statuito che **il risarcimento del danno per riduzione percentuale dell'abilità al lavoro deve essere ridotto, applicando una specifica formula matematica, nel caso in cui l'infortunio sia concausato da pregresse patologie (extra-lavorative) del dipendente.**

Nel caso in commento, un lavoratore, intento a svolgere la propria prestazione, veniva colpito da infarto al miocardio causato da *stress* lavorativo dovuto ad un periodo di iperattività.

I Giudici di merito, aditi dal subordinato, riconoscevano il risarcimento del danno, in entrambi i gradi di giudizio, sebbene in differenti misure, evidenziando che, **il dipendente era affetto da pregresse patologie extra-lavorative e delicate condizioni psicofisiche che avevano, de facto, favorito il verificarsi dell'infarto.**

Orbene, gli Ermellini, chiamati a dirimere la *querelle* sulla corretta determinazione del pregiudizio economico patito, hanno sottolineato che, **nel caso in cui l'evento traumatico sia concausato da patologie pregresse dell'infortunato, il risarcimento del danno è da quantificarsi con applicazione della c.d. "Formula Gabrielli" che prevede una valutazione del ristoro proporzionata alla ridotta capacità lavorativa del dipendente in luogo di quella "normale".**

Pertanto, atteso che il lavoratore infartuato era già affetto da patologie pregresse, i Giudici di Piazza Cavour hanno cassato la sentenza rinviando gli atti alla Corte territoriale, in diversa composizione, per una nuova quantificazione che tenesse conto della preesistente ridotta capacità lavorativa del dipendente.

IL DIRETTORE DEI LAVORI NON E' AUTOMATICAMENTE RESPONSABILE DELL'INFORTUNIO OCCORSO IN CANTIERE.

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE PENALE - SENTENZA N. 1471 DEL 15 GENNAIO 2014

La Corte di Cassazione – Sezione Penale –, **sentenza n° 1471 del 15 gennaio 2014**, ha affermato che **la qualifica di direttore dei lavori non comporta automaticamente la responsabilità per la sicurezza sul lavoro, ben potendo l'incarico di direttore limitarsi alla sorveglianza tecnica attinente alla esecuzione del progetto.**

Nel caso *de quo*, un lavoratore cadeva al suolo nel mentre passava, ad altri operai, delle tavole di lavoro per montare un ponteggio.

Al momento dell'infortunio, **il dipendente non indossava né il caschetto protettivo né la specifica imbracatura.**

I Giudici di merito, aditi dagli eredi del prestatore, condannavano (*anche*) il direttore dei lavori nominato dal committente.

Orbene, i Giudici dell'organo di nomofilachia, compulsati dai condannati, nel ribaltare il deliberato di prime cure, hanno sottolineato che, **il direttore dei lavori non è automaticamente responsabile della sicurezza nei luoghi di lavori ben potendosi, il suo incarico, estrinsecarsi nella sola sorveglianza tecnica inerente la corretta e regolare esecuzione del progetto.**

Pertanto, atteso che nel caso in commento il direttore dei lavori **non aveva ricevuto deleghe specifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro**, i Giudici del Palazzaccio ne hanno sancito la non colpevolezza per l'omessa vigilanza e per le carenti misure di sicurezza del cantiere.

E' SPROPORZIONATO IL LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA DEL LAVORATORE CHE RIFIUTI DI ADEMPIERE AD UN ORDINE DATORIALE.

CORTE DI CASSAZIONE - SENTENZA N. 589 DEL 14 GENNAIO 2014

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 589 del 14 gennaio 2014**, ha ritenuto **sproporzionato il licenziamento** per giusta causa inflitto al lavoratore che **rifiuti di adempiere ad un ordine datoriale per l'insofferenza alle continue pressioni subite.**

Nella fattispecie in esame, un lavoratore dipendente di un'azienda operante nel campo aeronautico in lavorazioni di altissima specializzazione, veniva licenziato per giusta causa giacché, **casualmente selezionato dal meccanismo di controllo automatico**, alla fine del proprio turno, aveva **rifiutato di mostrare il contenuto del proprio "borsello"** al personale di sorveglianza.

Il lavoratore, soccombente nel primo grado del giudizio, vedeva accolte le proprie ragioni dalla Corte d'appello di Napoli.

Il Giudice di Appello, infatti, aveva ritenuto sproporzionata la sanzione adottata, riconducendo il fatto ad una **generica insubordinazione** conseguenza anche delle **ripetute vessazioni** e provocazioni da parte del personale di sorveglianza aziendale.

Orbene, **la Suprema Corte**, compulsata dalla società soccombente, ha rigettato il ricorso e **confermato la correttezza nella valutazione** della gravità dell'occorso effettuata dalla Corte di merito.

Invero, non poteva prescindere da tutte le circostanze del caso concreto, con riferimento anche all'intensità dell'**elemento psicologico** ed alla **mancanza di una preordinata volontà di insubordinazione**.

Conformemente al principio di proporzionalità di cui all'art. 2106 c.c., hanno concluso i giudici di Piazza Cavour, **l'adozione della massima ed estrema sanzione** del licenziamento in tronco era stata **sproporzionata rispetto all'episodio occorso**.

NON E' INDENNIZZABILE L'INFORTUNIO OCCORSO FUORI DALL'ORDINARIO PERCORSO TRA L'ABITAZIONE DEL LAVORATORE E IL POSTO DI LAVORO.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 475 DEL 13 GENNAIO 2014

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 475 del 13 gennaio 2014**, ha (ri)confermato che non è indennizzabile come **infortunio in itinere** quello che si è verificato al di fuori del percorso tra abitazione e luogo di lavoro.

Nel caso *de quo*, la Corte d'Appello di Napoli rigettava l'appello proposto da un lavoratore, nei confronti dell'INAIL, diretto alla costituzione di una rendita in relazione all'incidente occorsogli mentre ritornava dalle ferie annuali, incidente qualificato dallo stesso come "in itinere".

La Corte territoriale osservava che, in virtù del **principio tempus regit actum**, all'epoca dell'incidente doveva applicarsi la **disciplina di cui al D.P.R. n° 1124/1965** che **non offre una definizione di incidente in itinere** e, quindi, occorreva rifarsi alla nozione elaborata, all'uopo, dalla giurisprudenza di legittimità.

Verificato che il sinistro **non si era verificato lungo il percorso normalmente seguito** dall'infortunato **per recarsi al lavoro** o tornare nella propria abitazione, i Giudici di prime cure avevano respinto le doglianze del lavoratore.

Per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso **il lavoratore** che **ha lamentato la mancata applicazione dello ius superveniens** giacché si era offerto un concetto nuovo e generale di infortunio (*id*: D.Lgs. n° 38 del 2000) alla cui luce dovevano interpretarsi anche le norme previgenti.

Orbene, **la Suprema Corte**, nel rigettare il ricorso proposto, ha confermato che correttamente la Corte di Appello ha ritenuto **applicabile alla**

controversia la normativa vigente al momento in cui si è verificato l'incidente. Difatti, non è richiamata alcuna disposizione del D.Lgs. n° 38 del 2000, idonea a giustificare direttamente o indirettamente una efficacia diversa da quella ordinaria della novella del 2000.

Correttamente, hanno concluso gli Ermellini, la Corte di appello ha ricostruito la **giurisprudenza di legittimità** formatasi sul D.P.R. n° 1124/1965 che non conteneva una definizione esplicita dell'infortunio in itinere ed **ha accertato** (cfr. Cass. n. 13376/2008) **che l'incidente non rientrava**, quindi, **tra quelli definibili come in itinere**, perché **non occorso nel normale spostamento** tra **abitazione** e **luogo di lavoro** e perché accaduto **in orari non collegabili necessariamente con l'orario di lavoro.**

E' LEGITTIMO USUFRUIRE DEL CREDITO D'IMPOSTA PER INCREMENTO OCCUPAZIONALE, DI CUI ALL'ART. 7 DELLA LEGGE 388/2000, PER L'ASSUNZIONE DI UN PROPRIO FAMILIARE.

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE TRIBUTARIA - SENTENZA N. 3120 DEL 12 FEBBRAIO 2014

La Corte di Cassazione – Sezione Tributaria -, **sentenza n° 3120 del 12 febbraio 2014**, ha statuito che il credito d'imposta, di cui all'art. 7 della legge n. 388/2000, riguardante gli incentivi spettanti per l'incremento dell'occupazione, compete anche per assunzioni di lavoratori aventi rapporti di parentela con il datore di lavoro.

Nel caso di specie, ad un contribuente veniva notificato, da parte dell'Amministrazione Finanziaria, un avviso d'accertamento per recupero del credito d'imposta previsto, per l'incremento dell'occupazione, dell'art. 7 della legge n. 388/2000, ritenuto indebitamente utilizzato in quanto il lavoratore assunto era il genitore del contribuente.

Il contribuente proponeva ricorso dinanzi agli organi della giustizia tributaria, risultando soccombente.

In particolare, il Giudice d'Appello **riteneva inapplicabile il citato art. 7 in considerazione del rilievo che l'art. 60 (già 62) del D.P.R. n. 917/1986 non consentisse la deducibilità dal reddito dei compensi corrisposti, fra l'altro, agli ascendenti per il lavoro svolto nell'impresa.**

Da qui, il ricorso per Cassazione da parte del contribuente che poneva tra i motivi del proprio gravame, il fatto che **la spettanza del bonus assunzioni**, di cui all'art. 7 della legge n. 388/2000, **non era in alcun modo collegata alla deducibilità fiscale dei compensi erogati a propri ascendenti**.

Orbene, **gli Ermellini**, con la sentenza *de qua*, nel riconoscere fondato il motivo del ricorso di parte ricorrente, **hanno puntualizzato che l'art. 7 della legge n. 388/2000 contiene una disciplina normativa esaustiva in ordine agli incentivi spettanti per l'incremento dell'occupazione, individuando tassativamente i requisiti soggettivi ed oggettivi per la loro fruizione, tra i quali non è compresa l'insussistenza di rapporti familiari tra il datore di lavoro e il lavoratore assunto**.

Conseguentemente, hanno continuato i Giudici nomofilattici, è arbitrario affermare l'esclusione del beneficio fiscale nel caso di assunzione di familiari (nella specie, un genitore), traendola dalla previsione di indeducibilità dal reddito dei compensi ad essi erogati stabilita dal citato art. 60 del D.P.R. n. 917 del 1986 (secondo la nuova numerazione, già art. 62, comma 2), il quale deve, pertanto, ritenersi inapplicabile alla fattispecie in esame (*cfr. Cass. n. 9298 del 2013*).

Infine, **i Giudici del Palazzaccio**, hanno precisato che, **nel caso in specie**, trattandosi dell'assunzione di un familiare, le cui prestazioni vengono normalmente rese *affectionis vel benevolentiae causa*, **occorresse una prova rigorosa degli elementi costitutivi del rapporto di lavoro e, in particolar modo, dei requisiti indefettibili della subordinazione e della onerosità**.

Per i motivi suddetti, il ricorso è stato accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio della causa ad altra sezione della Commissione tributaria regionale.

Ad maiora

**IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO**

(*) **Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.**

Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!!

Ha redatto questo numero la Commissione Comunicazione Scientifica ed Istituzionale del CPO di Napoli composta da Francesco Capaccio, Pasquale Assisi, Giuseppe Cappiello e Pietro Di Nono.